CONTABILITÀ ■ Le ultime circolari di Bankitalia sui bilanci delle banche ampliano le informazioni

Trasparenza del patrimonio

Il diverso trattamento degli strumenti ha lo scopo di garantire il capitale e attenuarne la volatilità

Nel nuovo bilancio bancario si estende l'informativa sul patrimonio aziendale. Trova infatti spazio sia nella parte B «Informazioni sullo stato patrimoniale» (per l'analisi dei valori di bilancio), sia nella parte F «Informazioni sul patrimonio» (per la descrizione degli aspetti qualitativi e gestionali). Quest'ultima parte accoglie anche l'informativa sul patrimonio e i coefficienti di vigilanza, inclusi i cosiddetti "filtri prudenziali" introdotti recentemente dalla Banca d'Italia. Un'attenzione del tutto giustificata da parte dell'organo di vigilanza e ribadita nella circolare 262 del 22 dicembre 2005.

Il patrimonio netto contabile. L'informativa è contenuta nella parte B, sezione 14 del passivo «Patrimonio dell'impresa». I nuovi standard internazionali richiedono, infatti, che uno strumento finanziario sia classificato o tra le passività o tra gli strumenti di patrimonio netto. Gli strumenti finanziari composti (*compound financial instruments*), ossia quelli che contengono sia le caratteristiche di una passività sia quelle di uno strumento di patrimonio netto, vanno rilevati separando le distinte componenti (è il caso, ad esempio, delle obbligazioni convertibili). Gli strumenti finanziari innovativi (ad esempio, le *preference shares*) devono essere attentamente valutati per verificare se hanno le caratteristiche per essere classificati tra gli elementi del patrimoni netto; in caso contrario sono esposti tra le passività.

Patrimonio di vigilanza e "filtri prudenziali". L'informativa sul patrimonio di vigilanza è riportata nella parte F «Informazioni sul patrimonio» della nuova nota integrativa.

Questa sezione accoglie anche l'informativa sui "filtri prudenziali". La disciplina (che entrerà in vigore sulle segnalazioni consolidate al 31 dicembre 2005 e su quelle individuali al 30 giugno 2006) ha lo scopo di tutelare la qualità del patrimonio delle banche e, nel contempo, di diminuire la volatilità indotta dall'applicazione degli Ias/Ifrs.

Tale disciplina si ispira a un principio di prudenza, prevedendo un trattamento differenziato delle variazioni di fair value delle attività a seconda che si tratti di minusvalenze o di plusvalenze. Le prime, infatti, sono integralmente dedotte dal patrimonio di base, mentre le seconde sono riconosciute solo parzialmente nel patrimonio supplementare. Sono esclusi da questa regola generale i valori rilevati sulle attività di trading, riconosciuti integralmente nel patrimonio di base.

Riacquisto a termine di propri strumenti patrimoniali. La nuova disciplina dei filtri prudenziali prevede la deduzione, dal patrimonio di vigilanza, di qualsiasi impegno derivante da un obbligo di acquisto a termine di propri strumenti di capitale. Non rileva, pertanto, che essi siano regolati a un prezzo prefissato con il pagamento in contanti o con la consegna di attività finanziarie (per le quali lo Ias 32 impone la riclassificazione delle corrispondenti risorse patrimoniali tra le passività), ovvero regolati su base netta o differenziale (per cui la riclassificazione non è richiesta).

Per la Banca d'Italia ciò che rileva è l'effettivo trasferimento del rischio d'impresa dal possessore attuale dallo strumento di patrimonio netto proprio (che ha facoltà di vendere) a quello potenziale (che ha l'obbligo di acquistare). È previsto, inoltre, un particolare regime transitorio per le operazioni stipulate prima del 31 dicembre 2004 (incluse quelle rinnovate nel 2005) che prevede la possibilità di diluire la deduzione, in quote costanti, lungo la vita residua degli impegni. Il meccanismo di deduzione si applica anche a livello consolidato sugli impegni derivanti da un obbligo di acquisto a termine di strumenti di capitale di società controllate incluse nell'area di consolidamento con il metodo integrale.

Nessuna deduzione è dovuta, invece, nel caso di impegni di partecipazioni controllate congiuntamente o collegate. In queste circostanze, l'obbligo di acquisto riguarderebbe strumenti di capitale di pertinenza di terzi esclusi dal consolidato.

ENZO ROCCA

SU INTERNET
In Norme e Tributi la circolare n. 262 della Banca d'Italia
www.ilsole24ore.com

UN PRESIDIO A GARANZIA DEI RISCHI

- **Approccio aziendale.** Il patrimonio rappresenta un fattore produttivo strategico. Finanzia l'attivo che manifesta rendimenti di lungo periodo (immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie), consente operazioni di riassetto strategico (fusioni, acquisizioni ecc.), permette lo sviluppo delle attività, sostiene nuovi investimenti, migliora la reputazione della banca e il suo rating
- **Approccio regolamentare.** Il capitale tende a coincidere con la dotazione minima imposta dalla normativa di vigilanza
- **Approccio gestionale.** Il patrimonio rappresenta il principale presidio a fronte dei rischi connessi all'attività bancaria (rischio di credito, di mercato e operativo), al fine di garantire la continuità aziendale. La parte F «Informazioni sul patrimonio» della nota integrativa prevede la descrizione degli obiettivi e delle politiche di gestione del patrimonio. Tale informativa deve includere almeno: la nozione di patrimonio utilizzata dalla banca, la natura dei requisiti patrimoniali, i valori minimi obbligatori e come se ne tenga conto nelle procedure gestionali interne e le modalità con cui la banca persegue gli obiettivi di gestione patrimoniale

Il regolamento Ue 2106/05 modifica lo Ias 39

Operazioni in valuta, spazio nel consolidato

I criteri Ias/Ifrs entrano a pieno titolo nelle operazioni di dettaglio. Se il 2005 è stato il debutto degli standard internazionali negli ordinamenti e negli schemi di bilancio di società quotate, banche e compagnie assicurative, il 2006 vedrà, per lo più, l'entrata in vigore di norme contabili più specifiche anche per operazioni particolari, segmenti specifici e situazioni maggiormente "di nicchia".

L'ultimo tassello è arrivato, infatti, il 23 dicembre quando la commissione Ue, con il Regolamento 2106/2005, ha approvato un nuovo slot di modifiche allo Ias 39, per la parte riguardante la contabilizzazione delle operazioni di copertura programmate e denominate in valuta estera fra soggetti che appartengono al medesimo gruppo nel bilancio consolidato.

Il Regolamento 2106/2005. In pratica, le nuove disposizioni prevedono — modificando la precedente versione dello Ias 39 ed allineandosi alla prassi statunitense — di qualificare nel bilancio consolidato un'operazione infragruppo altamente probabile come elemento coperto sui rischi di valuta in un'operazione di copertura di flussi finanziari. Questo, naturalmente, se:
— l'operazione è denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità che effettua l'operazione e, quindi, produce, a livello di consolidato, un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi (si pensi a un debito/credito tra due società del gruppo); e
— il rischio di valuta estera influisce sul conto economico consolidato.

Ma con specifico riferimento agli strumenti finanziari, lo Iasb, nell'anno appena trascorso, ha emanato — e l'Unione Europea ha già recepito — ulteriori rettifiche, quali il regolamento 1751/2005, «Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie» e il regolamento 1864/2005 «Aggiunta delle disposizioni all'opzione del valore equo (la cosiddetta Fair Value Option)».

In ogni caso, si tratta, per tutti i regolamenti, di norme che entreranno in vigore a partire dal 1º gennaio 2006 anche se le imprese sono incoraggiate a farne uso in anticipo. Quindi, le norme esposte potrebbero già essere applicate per la redazione dei bilanci consolidati 2005. Ma i cantieri, sul fronte della rivisitazione continua degli standard, proseguono anche sul 2006.

Ifrs 7 e "lavori in corso". Entro breve dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Ue un Regolamento sull'Ifrs 7 «Strumenti finanziari: informativa di bilancio», destinato a sostituire lo Ias 30 e la sezione dello Ias 32 dedicata all'informativa sulla gestione del rischio. Contestualmente, lo Iasb sta lavorando in sintonia con il Fasb (l'omologo statunitense) per introdurre alcune modifiche di armonizzazione con i principi statunitensi sulla classificazione degli elementi tra passività e patrimonio netto e la valutazione al fair value.

MATTEO POZZOLI

Consentita la copertura delle iniziative all'interno del gruppo

TUTELA DEGLI INVESTIMENTI ■ La seconda parte delle istruzioni predisposte dall'Abi sulla nuova legge sul risparmio

Un dirigente responsabile per i rendiconti

Concludiamo la pubblicazione della circolare Abi n. 52 del 3 gennaio 2006 in materia di «Riforma del diritto societario (pos. 282) - legge 262/2005: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari». La prima parte è stata pubblicata sul Sole-24 Ore di ieri.

h) ai sensi del nuovo articolo 117-bis, Tuf, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata. La legge in parola afferma, inoltre, che il potere regolamentare attribuito alla Consob con riguardo alle richiamate operazioni si aggiunge a quello di cui all'articolo 113, Tuf (in materia di «Prospetto di quotazione») al quale esse sono altresì assoggettate. L'applicazione di questa disposizione è subordinata all'emanazione delle disposizioni della Commissione;

i) di applicazione differita è anche il nuovo articolo 117-ter, Tuf, secondo il quale la Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili;

l) di applicazione parimenti differita è il nuovo articolo 118-bis, Tuf, secondo il quale la Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge dagli emittenti quotati, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili;

m) il nuovo articolo 124-bis, Tuf, insieme al successivo articolo 124-ter, costituisce, nella parte IV, titolo III, capo II del Tuf, la sezione I-bis del Tuf, dedicata alle «Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento» che, per la prima volta, vengono espressamente riconosciuti a livello di legislazione primaria. Entrambe le disposizioni ricevono applicazione differita, avendo necessità di interventi regolamentari della Commissione.

Secondo l'articolo 124-bis, Tuf, le società quotate diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento. Ai sensi dell'articolo 124-ter, Tuf, la Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento;

n) il nuovo articolo 154-bis, Tuf (che compone, nella parte IV, titolo III, capo II del Tuf, la sezione V-bis, intitolata «Redazione dei documenti contabili societari») disciplina l'attività, le funzioni e la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Si stabilisce che lo statuto (che deve essere adeguato entro il 12 gennaio 2007) preveda le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero, secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

Con l'articolo 15 della legge in esame si opera, intervenendo su disposizioni del Codice civile, del Codice di procedura penale e del Codice penale, l'estensione ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari delle responsabilità e delle relative sanzioni stabilite per gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società. Si tratta di interventi la cui applicazione presuppone la determinazione statutaria della nomina del soggetto interessato. Sono disposizioni di immediata applicazione.

L'articolo 16 della legge 262/2005 inserisce nel Tuf un nuovo articolo 114-bis, che regola le informazioni al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Questa disposizione è di applicazione differita, dal momento che la Consob con proprio regolamento deve definire le informazioni da fornire e le cautele volte a evitare che i piani di stock option inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società.

L'articolo 17 consente ai mediatori creditizi, di cui all'articolo 16 della legge 108/96 («legge sull'usura»), di svolgere attività di mediazione e consulenze nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, Tub. La norma riceve immediata applicazione.

Titolo III - Disposizioni in materia di revisione di conti: articolo 18

Con l'articolo, che compone l'intero titolo, vengono apportate una serie di modifiche al Tuf per quanto attiene la disciplina dei revisori, modifiche caratterizzate, di norma, da un rafforzamento delle responsabilità dei revisori medesimi.

Nel rinviare all'apposita circolare di commento alla legge *de qua* per un'analisi dettagliata della disciplina ivi recata, si rileva, per un verso, che le nuove disposizioni in tema di società di revisione presuppongono alcuni interventi regolamentari da parte della Consob (in tema, ad esempio, dei criteri per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile, delle condizioni di incompatibilità, ovvero dei criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione). Per altro verso, si segnala che l'articolo 42, comma 4, stabilisce un differimento per l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, Tuf (relativo alla garanzia, ovvero alle polizze di assicurazione che le società devono possedere per la iscrizione all'albo speciale presso la Consob), rinviandola al 1º gennaio 2007 (sino a tale data, ai sensi dell'articolo 42 della legge in esame, si continua ad applicare il comma 4 dell'articolo 161, Tuf nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 262/2005).

L'articolo 42 in parola si occupa, inoltre, al comma 5, della disciplina degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge che ricadono in una delle situazioni specifiche in incompatibilità contenute nell'articolo 18 della legge in esame per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, di dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, a essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Si afferma, in proposito che tali incarichi possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. È, altresì, stabilito che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge che qui si analizza, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico di revisione o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni anche se previste da norme di legge o da clausole contrattuali.

Titolo IV - Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza
Capo I - Principi di organizzazione e rapporti tra le autorità: articoli 19-22

Il titolo in esame contiene la nuova disciplina della Banca d'Italia (articolo 19), il cui statuto dovrà essere adeguato all'assetto delineato dal provvedimento entro due mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (entro cioè il 12 marzo 2006).

Con regolamento da adottarsi con Dpr, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, verrà ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'articolo 19 si segnala altresì per intervenire significativamente sull'assetto delle competenze in tema di concorrenza.

Con effetto immediato, sono abrogati i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 287/1990, secondo i quali la Banca d'Italia era competente sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sugli abusi di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione. I relativi provvedimenti erano adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A differenza di quanto già contemplato per l'Isvap (comma 4, articolo 20, legge 287/1990), il quale deve fornire il proprio parere all'Agcm per le operazioni che coinvolgono le imprese di assicurazione, la modifica legislativa introdotta dalla legge 262/2005 non prevede esplicitamente analoga acquisizione del parere della Banca d'Italia.

Alla luce delle modifiche in esame, quindi, può dirsi che — a partire dal 12 gennaio prossimo — l'Autorità garante diventa, sostanzialmente, l'unica autorità per la tutela della concorrenza anche nel settore bancario. Nel caso di operazioni di acquisizione e concentrazione, peraltro, ferma restando la competenza generale dell'Agcm per la valutazione relativa all'assetto concorrenziale del mercato risultante dall'operazione, la Banca d'Italia deve rilasciare (con un provvedimento motivato) l'autorizzazione per la valutazione della sana e prudente gestione.

Si tratta, come è evidente, di una modifica di competenze istituzionali molto rilevante, suscettibile quindi di ulteriori approfondimenti, dei quali si darà tempestivamente conto agli associati.

Hanno decorrenza immediata le norme di cui agli articoli 20 («Coordinamento dell'attività delle Autorità») e 21 («Collaborazione fra le Autorità»).

Sempre con applicabilità immediata si segnala, in particolare, l'articolo 22 («Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di Finanza») ai sensi del quale le Autorità individuate dall'articolo 20 (Banca d'Italia, Isvap, Consob, Covip) possono avvalersi, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza.

Capo II -Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità: articoli 23-24

La norma di cui all'articolo 23 — che disciplina il contenuto minimo e la forma dei provvedimenti di carattere generale emanati da Banca d'Italia, Isvap, Consob, Covip — rimanda a regolamenti da emanarsi dalle suddette Autorità per la applicazione dei principi enunciati (si veda comma 4).

L'articolo 24 — che disciplina le modalità di elaborazione dei provvedimenti a carattere individuale emanati da Banca d'Italia, Isvap, Consob, Covip (obbligo di motivazione, impossibilità di oblazione per le sanzioni irrogate, mancata efficacia sospensiva dell'appello delle decisioni al Consiglio di Stato eccetera) — rimanda a regolamenti da emanarsi dalle suddette Autorità per la applicazione dei principi enunciati (si veda comma 3).

Capo III - Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle Autorità: articoli 25-29

L'articolo 25 («Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione»), di immediata applicazione, contiene una serie di modifiche alle norme che fissano la competenza delle diverse autorità di settore in materia di trasparenza. In particolare, con riferimento ad argomenti più vicini all'attività bancaria, si osserva che la competenza della Banca d'Italia nella materia in esame dovrà ora esercitarsi, a seconda dei casi, «d'intesa» o «sentita» la Consob.

Di immediata applicazione è anche l'articolo 26, che interviene trasferendo alla Banca d'Italia talune funzioni del Mineconomia (autorizzazione allo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria, approvazione dello statuto del Fondo interbancario di garanzia ex articolo 45 del Tub), e modifica l'articolo 145 del Tub, relativo alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative.

L'articolo 27 («Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori») contiene innanzitutto la delega al Governo per l'istituzione di una nuova procedura di conciliazione e arbitrato, di un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Consob abbia accertato l'inadempimento da parte degli intermediari agli obblighi loro prescritti, di un fondo di garanzia in favore degli investitori e dei risparmiatori, dettando principi e criteri di esercizio del potere legislativo.

L'operatività delle tre innovazioni è quindi subordinata all'emanazione da parte del Governo, di decreti legislativi, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 262/2005.

La norma in esame contiene poi altra delega al Governo, da esercitarsi sempre entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle legge 262/2005, per la redazione dello «Statuto dei risparmiatori e degli investitori» e del «Codice di comportamento degli operatori finanziari».

L'articolo 28 detta disposizioni in tema di personale della Consob ed è di immediata applicazione.

L'articolo 29 («Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari») prevede che i soggetti di cui all'articolo 115 del Tub (banche, intermediari finanziari e altri soggetti individuati dal Mineconomia) debbano aderire a «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori», i cui criteri di funzionamento richiedono una delibera Cicr, assunta su proposta della Banca d'Italia, per la quale non sono tuttavia indicati termini di emanazione.

Titolo V - Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative: articoli 30-40

Nel titolo in esame, innanzitutto, sono introdotte o parzialmente riscritte norme dedicate ai reati societari, intervenendo sul Codice civile, sul Tub e sul Tuf. Le norme, tutte di immediata applicazione, sono in particolare:

a) l'articolo 30, in cui viene regolato il reato di falso in bilancio («False comunicazioni sociali»), nella fattispecie «semplice» (articolo 2621 del Codice civile) e «con danno ai soci e ai creditori» (articolo 2622 del Codice civile). Sempre l'articolo 30, al comma 3, istituisce la Commissione per la tutela del risparmio, organo collegiale, composta da tre membri, alle dirette dipendenze funzionali del presidente del Consiglio; competenze e funzioni di tale organismo sono rinviate a un regolamento da adottarsi con Dpr, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, per la cui emanazione non sono indicati termini;

b) l'articolo 31, che inserisce nel Codice civile il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi;

c) l'articolo 32, che riscrive il reato di ricorso abusivo al credito;

d) l'articolo 33, che reintroduce il comma 1 dell'articolo 137 del Tub — precedentemente abrogato dal Dlgs 61/2002 — relativo al reato di mendacio bancario;

e) l'articolo 34, che riscrive il reato di falso in prospetto, inserendolo nel Tuf, anziché nel Codice civile, come sinora previsto;

f) l'articolo 35, che introduce il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;

g) l'articolo 36, che introduce nel Tuf il nuovo reato di false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei «Codici di comportamento delle società quotate»;

h) l'articolo 38, che estende agli intermediari di cui all'articolo 107 del Tub le pene previste dall'articolo 132 del Tub, che sanziona l'abusiva attività finanziaria.

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 37 viene prevista una nuova fattispecie di illecito amministrativo, costituito dalla omessa comunicazione, alla Consob e al pubblico, degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo. Poiché i limiti al cumulo degli incarichi debbono essere individuati dalla Consob con proprio regolamento, la disposizione in esame è di applicazione differita.

Inoltre, l'articolo 39 dispone, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, l'aumento, in taluni casi sino a cinque volte la pena originaria, di molte delle sanzioni penali e amministrative previste dal Tub, dal Tuf, dal Codice civile, dalla normativa sui fondi pensione (Dlgs 124/1993) e da quella sulle assicurazioni (legge 576/1982).

L'articolo 40, infine, delega il Governo ad adottare, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del Codice civile (titolo XI, libro V), del Tub, del Tuf, della normativa sui fondi pensione (Dlgs 124/1993) e sulle assicurazioni (legge 576/1982).

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali: articoli 41-44

Con l'articolo 41 è soppressa, con effetto immediato, la commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

Delle disposizioni dell'articolo 42 si è dato conto, di volta in volta, nei paragrafi che precedono.

Gli articoli 43 e 44 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del Tub, del Tuf, e delle altre leggi speciali, alle disposizioni della legge stessa, apportando le modifiche necessarie per il relativo coordinamento, e disciplinano la procedura per l'esercizio di tali deleghe.

FINE

Alle società quotate un anno per adeguare gli statuti

La legge sul risparmio solleva qualche problema operativo in quanto le sue norme hanno un'applicazione differenziata: come sottolinea la circolare Abi n. 52 del 3 gennaio 2006, alcune sono efficaci immediatamente dalla data di entrata in vigore della legge (il 12 gennaio 2006), altre sono ad applicazione differita nel tempo, altre ancora per la loro operatività devono attendere l'emanazione di una normativa regolamentare (i cui tempi talora sono definiti dalla stessa legge, talora sono lasciati indefiniti).

Le norme di immediata applicazione. Qualora si tratti dello statuto di una società costituita dopo il 12 gennaio 2006, le norme sul voto di lista e sull'amministratore "di minoranza" sono immediatamente applicabili. Sono efficaci fin da subito, inoltre, le norme sui nuovi poteri/doveri del collegio sindacale.

Ancora, sono fin da subito da osservare sia la norma che consente ai soci titolari di un quarantesimo del capitale sociale di pretendere l'integrazione dell'ordine del giorno, sia la norma che impone di computare, nel limite stabilito dalla legge per emettere obbligazioni, anche il valore delle garanzie prestate per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Applicabili dal 12 gennaio prossimo sono pure la norma che priva le fondazioni bancarie del diritto di voto per le azioni che eccedano il 30% del capitale sociale delle società conferitarie; e la disposizione che, con riferimento ai contratti di finanziamento, impone a banche e intermediari finanziari di pubblicizzare, nei locali aperti al pubblico, oltre che il tasso di interesse e ogni altra condizione economica, anche il «tasso effettivo globale medio».

Infine è immediatamente efficace tutta la nuova disciplina in tema di reati societari (falso in bilancio, omessa comunicazione di conflitto di interessi, falso in prospetto eccetera).

L'applicazione differita. Un caso sicuramente tra i più importanti è quello dell'adeguamento statutario da parte delle società quotate (in tema ad esempio di voto di lista e di elezione di un amministratore "di minoranza"), per il quale sono concessi 12 mesi di tempo.

A valere dall'esercizio 2007 saranno invece applicabili le norme (le quali peraltro presuppongono interventi regolamentari dei ministri della Giustizia e dell'Economia e pure della Consob) concernenti le società controllanti, controllate da — o collegate a — società aventi sede in Paesi "non trasparenti".

Quando occorre attendere un regolamento attuativo. È il caso ad esempio dell'elezione del sindaco "di minoranza" e del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo (ove occorre un regolamento Consob). È invece immediatamente applicabile l'obbligo per amministratori e sindaci di rendere noti, all'atto della loro elezione, tutti gli incarichi di amministrazione e controllo di cui essi sono titolari.

ANGELO BUSANI

Per il cumulo degli incarichi necessari altri provvedimenti

SUBITO I REATI SOCIETARI

- **Dal 12 gennaio 2006.** Subito applicabili le norme sul voto di lista, sull'amministratore "di minoranza", sui nuovi poteri/doveri del collegio sindacale, sulla possibilità — per i soci titolari di un quarantesimo del capitale sociale — di pretendere l'integrazione dell'ordine del giorno, sul computo — nel limite stabilito dalla legge per emettere obbligazioni — anche del valore delle garanzie prestate per obbligazioni emesse da altre società, sul divieto per le fondazioni bancarie del diritto di voto per le azioni che eccedano il 30% del capitale sociale delle società conferitarie, sulla necessità di evidenziare nei propri locali il «tasso effettivo globale medio», sui reati societari, sull'obbligo per amministratori e sindaci di rendere noti, all'atto della loro elezione, tutti gli incarichi di amministrazione e controllo di cui sono titolari
- **Applicazioni successive.** Un anno in più (quindi nel 2007) per l'adeguamento statutario da parte delle società quotate. A valere dall'esercizio del prossimo anno si applicheranno le norme (per le quali saranno necessari ulteriori regolamenti) sulle società controllanti, controllate da — o collegate a — società aventi sede in Paesi "non trasparenti". Per le disposizioni legate all'elezione del sindaco di minoranza e del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo sarà invece necessario un regolamento Consob